



Città di
San Giovanni Teatino
provincia di Chieti

AREA FINANZIARIA

Prot. n. 11503

Addì, 02.07.2013

Spett.le Consiglio delle Autonomie Locali
c/o Consiglio Regionale dell'Abruzzo
Via Michele Iacobucci, n. 4
67100 L'Aquila
affari.istituzionali@pec.crabruzzo.it

Oggetto: Richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, L. 131/2003.

Il sottoscritto Dott. Luciano Marinucci, in qualità di Sindaco *pro tempore* del Comune di San Giovanni Teatino, provincia di Chieti

RIVOLGE

la seguente richiesta di parere alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali:

come noto, l'art. 9, c. 28, del d.l. n. 78/2010, convertito con la L. n. 122/2010, impone alle Amministrazioni Pubbliche nel complesso, ed agli Enti Locali in particolare l'obbligo, con decorrenza dall'anno 2011, di utilizzo delle forme flessibili di assunzioni nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Questo Ente da tempo utilizza lavoratori titolari di trattamento di indennità di mobilità ex art. 7 del d.lgs. n. 468/1997, in particolare negli uffici ragioneria, personale, anagrafe, cultura, servizi sociali, sportello Informagiovani, ecc.: in alcuni casi è disposta l'integrazione oraria, secondo le disposizioni del comma 2 dell'art. 8 del d.lgs. n. 468/1997, entro il limite del normale orario contrattuale, con corresponsione di un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore.

Tanto premesso, si chiede se tali compensi siano da ricomprendere nel novero delle spese di personale per forme flessibili di assunzioni di cui al citato c. 28 dell'art. 9, del d.l. n. 78/2010, come tali rientranti nelle limitazioni ivi previste.

Ad avviso dell'Ente, i compensi in discorso, lungi dall'assumere carattere retributivo, sono da considerarsi assegni di natura previdenziale, corrisposti a fronte di attività il cui unico scopo, a prescindere dalla tipologia delle medesime, è quello di fornire servizi di pubblica utilità alla collettività amministrata: come tali sarebbero esclusi dalle limitazioni legislative in discorso.

Il quesito riveste il carattere della generalità e attiene a temi riguardanti la contabilità pubblica, in quanto di comune applicazione in una platea estremamente vasta di Enti Locali: d'altro canto la materia della gestione contabile del personale dipendente sicuramente investe tematiche di contabilità pubblica.

Le norme riguardanti il quesito sono: art. 9, c. 28, d.l. n. 78/2010.

Distinti saluti.


IL SINDACO
(Dott. Luciano Marinucci)